

## Il paesaggio lo tutelano le comunità locali

Il 4 marzo sc. il Consiglio dei Ministri ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale tre (marginali) disposizioni contenute nella recente legge regionale n. 1 del 2005 sul governo del territorio. Non è stata impugnata la legge che è pienamente valida e attiva, nonostante i suoi numerosi contenuti innovativi e nonostante l'assenza di una legge nazionale cornice in linea con i cambiamenti introdotti nel 2001 al Titolo V della Costituzione italiana. Forse non tutti sanno che la legge cornice è ancora la gloriosa legge nazionale 1150 del 1942.

I punti impugnati sono tre: due legati alle norme sul paesaggio e uno legato all'inizio dei lavori edilizi in zone classificate come sismiche. Riassumiamoli brevemente. I punti del paesaggio si riferiscono alle norme che regolano la modifica del regime degli immobili e delle aree di notevole interesse paesaggistico, che nella legge regionale toscana, vengono affidate alle procedure di approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale, senza il preventivo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali, come indicato nel cosiddetto "Codice Urbani" entrato in vigore nel 2004. Il secondo punto impugnato è legato alle aree dove non richiedere l'autorizzazione paesaggistica, che nella versione della legge regionale è affidata ai Comuni che la esercitano attraverso il Piano strutturale comunale, mentre il "Codice Urbani" prevede che sia il Piano paesaggistico – di cui deve dotarsi la Regione – ad avere questa funzione. Il terzo punto impugnato, infine, si riferisce alla possibilità prevista dalla legge regionale di consentire l'inizio dei lavori in zone classificate sismiche, anche in mancanza di preventiva autorizzazione da parte della struttura regionale competente, contrastando in tal modo il Testo unico sull'edilizia del 2001, le cui norme sono considerate dal Governo materia di esclusiva competenza nazionale.

In fin dei conti, nei tre rilievi fatti dal Governo, sono stati violati: il principio di intesa tra Regione e Stato, per il primo punto; il principio gerarchico tra i livelli di piani, per quanto riguarda il secondo; ed infine il principio della competenza esclusiva della legislazione statale per il terzo.

Sarà la Corte Costituzionale ormai a dirimere questi nodi in nome di quella leale collaborazione oramai necessaria. Tuttavia non si può non richiamare il senso di una politica regionale che tradizionalmente ha fatto della tutela del paesaggio, della sua attiva conservazione e integrazione nelle scelte territoriali e urbanistiche e dei presidi regolativi comunali sugli usi dei suoli, la bandiera di una buona e sana amministrazione della cosa pubblica. Si perché non

bisogna dimenticare che i paesaggi della Toscana, la qualità media del vivere nei suoi territori, le politiche di recupero dei centri antichi e il controllo delle espansioni edilizie, hanno fatto della regione un punto di riferimento mondiale.

Questo è stato possibile per una scelta della Regione, ormai trentennale: il rifiuto di predisporre un piano paesaggistico separato dai piani urbanistici e territoriali, proprio per non considerare il paesaggio (che è un prodotto della storia e delle relazioni che gli uomini hanno con il territorio) come qualcosa di separato e settoriale rispetto all'urbanistica. Non considerarlo tale, ha significato affidarlo all'autonoma responsabilità degli enti preposti al governo pubblico del territorio, ma soprattutto ha fatto in modo che l'urbanistica avesse come fine anche quello della tutela e valorizzazione del paesaggio. Se i paesaggi della Toscana sono riconoscibili, e conservano ancora le identità delle comunità locali insediate, lo si deve proprio a questo. Se il territorio in Toscana produce valore aggiunto è proprio per questa decennale attenzione delle popolazioni locali e dei loro governi. Non a caso la *Convenzione Europea sul Paesaggio* è stata firmata proprio a Firenze nel 2000. Nella Convenzione, infatti, si sostiene che il paesaggio è una risorsa, che si estende a tutto il territorio, dagli spazi naturali a quelli rurali fino a giungere a quelli semi-urbani e urbani, in uno spirito di integrazione con tutte le politiche e i piani territoriali e urbanistici.

Meraviglia che il Governo non abbia colto questa caratterizzazione regionale, sottolineando la necessità che solo una intesa Stato-Regione, che metta sotto tutela le autonomie locali, sia garanzia di tutela e conservazione; o abbia fuorviato che le competenze affidate agli enti locali nell'indicare le aree paesaggistiche soggette ad autorizzazione non siano di natura autoritativa, eppure la legge regionale parla di parere regionale vincolante; e infine che l'impugnazione determini un arretramento di 23 anni nel riproporre un'autorizzazione di inizio attività edilizia nelle zone classificate sismiche, che in Toscana – con la legge regionale 88/82 – sono affidate alla certificazione di un professionista, salvo il controllo regionale a valle.

E meraviglia che il Governo si sia soffermato su questi marginali punti della legge, dopo aver perdonato, con il semplice pagamento di qualche centinaio di euro, tutti quelli che il paesaggio e il territorio lo hanno bistrattato e offeso.

(arch. Giuseppe De Luca)

### professione

#### SUAP, URTT E ATTESTAZIONE DI DEPOSITO DEL PROGETTO STRUTTURALE: ATTENZIONE A NON CONFONDERE LE COMPETENZE

L'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Firenze (già Genio Civile) ha segnalato agli Ordini professionali che in molti casi i tecnici professionisti che si avvalgono

dello sportello unico per le attività produttive incorrono in un errore procedurale importante. In pratica molti professionisti erroneamente attribuiscono alla data e al protocollo SUAP valore di deposito del progetto strutturale ai sensi della LR 89/82. In realtà al SUAP viene solo consegnata la documentazione relativa ai progetti strutturali (nonché ogni altro atto connesso, come in-

tegrazioni e varianti, fine lavori e collaudi) che lo stesso SUAP invia poi all'URTT. La vera e propria **attestazione di deposito**, consistente nella verifica che gli atti siano conformi a quanto stabilito dalle norme di cui sopra, è di **esclusiva competenza dell'Ufficio Regionale per la tutela del territorio e pertanto un atto non può considerarsi legittimamente depositato fino al momento in cui non sia stato registrato dall'URTT con proprio protocollo e relativa data, che sono i giusti e validi identificativi del progetto strutturale e degli atti connessi**. La segnalazione dell'URTT assume particolare importanza in virtù della valenza penale di eventuali violazioni formali che potrebbero verificarsi. L'URTT, nel rendersi disponibile ad ogni altro chiarimento (geom. G. Cerenzia o ing. L. Gori, tel. 055.4622711), ha anche voluto ricordare ai professionisti che gli atti inviati per posta devono essere in originale.

(..omissis..)

